



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)
1° Settore Ufficio Deliberazioni

| | |
|------------------|---|
| ORIGINALE | di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE |
| COPIA | |

| | |
|--|--|
| N. 215 Registro deliberazioni Del 28.12.2017 | OGGETTO: Avvio delle procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 e dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016. Atto ricognitivo e di indirizzo. Proroga dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e dell'utilizzo di 3 unità LSU, fino al 31 marzo 2018. |
|--|--|

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 19,00 e segg. nella Sede municipale.

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

| N.ro | Cognome | Nome | Qualifica | Presente | Assente |
|------|------------|-----------|-----------|----------|---------|
| 1 | FORMICA | GIOVANNI | Sindaco | X | |
| 2 | DI BELLA | GIOVANNI | Assessore | X | |
| 3 | TORRE | CARMELO | Assessore | X | |
| 4 | PRESTI | SALVATORE | Assessore | X | |
| 5 | CRISAFULLI | GIUSEPPE | Assessore | X | |
| 6 | MAISANO | DAMIANO | Assessore | X | |
| 7 | TRIMBOLI | PIERA | Assessore | | X |

Presiede il Sindaco. Avv. Giovanni Formica.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Riva.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

In continuazione di seduta

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli articoli 53 e 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo



COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina
1° SETTORE – Affari Generali e Politiche Sociali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE *m. 189 del 28-12-201*

IL PROPONENTE: IL SINDACO (AVV. G. FORMICA)

OGGETTO: Avvio delle procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017 e dell'art. 3 della l.r. 27/2016. Atto ricognitivo e di indirizzo. Proroga dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato ed e dell'utilizzo di 3 unità LSU, fino al 31 marzo 2018.

PREMESSO che rientra nei programmi prioritari dell'Amministrazione il superamento del precariato mediante la stabilizzazione a tempo indeterminato - da attuare nel rispetto e compatibilmente con le norme e i vincoli normativi vigenti - del personale in servizio con contratto a tempo determinato e del personale impiegato in attività socialmente utili, il cui apporto risulta determinante per il buon andamento della macchina amministrativa;

PRESO ATTO che attualmente risultano in servizio presso l'Ente n. 164 unità di personale con contratto a tempo determinato e parziale proveniente dal bacino degli ex LSU, di cui n. 142 ex L. R. n. 16/2006 con impegno settimanale pari a 24 ore e n. 22 ex art. 12 della L.R. n. 13/09 con impegno settimanale pari a 18 ore nonché 3 LSU, con oneri a carico del Fondo Nazionale per l'occupazione, con una prestazione lavorativa di 20 ore settimanali;

VISTI:

- l'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1997, a mente del quale "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";

- il comma 19 del predetto articolo a mente del quale "(...) gli enti locali (...) adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale";

- l'art. 91 del d.lgs. 267/00 a mente del quale "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

- gli artt. 88 e 89 del D. lgs. 267/2000 che rimettono all'autonomia e alla discrezionalità degli Enti

Locali, compatibilmente con i vincoli di bilancio e in coerenza con le leggi finanziarie, la determinazione e la consistenza dei propri organici, la programmazione delle assunzioni e degli effettivi fabbisogni del personale;

- il comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. 165/2001 a mente del quale 2(...)Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”;

- il comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. 165/2001 a mente del quale, in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni del personale, “ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;

- il comma 4 dell'art. 6 del d.lgs. 165/2001 a mente del quale “ (...) il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e' assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”;

- il comma 4 dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001 a mente del quale “Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4”;

- l'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 rubricato “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni” che disciplina procedure di reclutamento speciale del personale precario da svolgersi nel triennio 2018/2020, rivolte ai soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 20;

VISTA la circolare n. 3/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”;

PRESO ATTO che con la citata circolare il Dipartimento della Funzione Pubblica, dopo aver evidenziato che l'articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017 prevede che le procedure di reclutamento speciale ivi previste devono svolgersi in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, ha espresso, al par. 3.2.2., l'indicazione che, nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo e di orientamento nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale *ex art. 6-ter* del d.lgs. n. 165/2001, le amministrazioni possono, comunque, procedere all'attuazione delle misure previste dal predetto articolo 20 a partire dal 2018, tenendo conto dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie a disposizione e delle figure professionali già presenti nella pianta organica;

RICHIAMATO l'art. 20 del d.lgs. 75/2017 a mente del quale:

“1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possenga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.”

DATO ATTO che:

- il personale in servizio presso l'ente con contratto a tempo determinato e parziale, di cui all'allegato elenco (all. A) risulta inquadrabile nella tipologia di cui al comma 2 del citato art. 20 del d.lgs. n. 75/2017;

- detto personale, pertanto, può, possedendone i requisiti, essere destinatario delle procedure di reclutamento speciale previste dal citato comma 2 del predetto art. 20, alle condizioni e nei termini fissate da detta norma e nei limiti risorse finanziarie a disposizione dell'ente;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3 del citato art 20 del d.lgs. n. 75/2017, nel triennio 2018/2020, ai soli fini dell'attuazione delle procedure di reclutamento speciale di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 20, gli enti “possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 (...);”

PRESO ATTO che, nell'ottica del definitivo superamento del fenomeno del precariato in Sicilia il legislatore regionale, con il disposto di cui all'art. 3, comma 1, della L.R. 27/2016, ha potenziato le capacità assunzionali degli enti interessati al processo di stabilizzazione e, analogamente a quanto successivamente stabilito dall'art. 20, comma 3, del D. Lgs 75/2017, ha previsto che i Comuni possono aggiungere, al limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse previste dall'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2017, a condizione che siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

RICHIAMATO a tal proposito e nello specifico, l'ottavo periodo dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 ai sensi del quale, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nessuna limitazione all'utilizzo del personale a tempo determinato può essere validamente imposta agli Enti locali che risultino in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e successive modificazioni, nonché, qualora detto utilizzo avvenga "nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”;

CONSIDERATO che:

- per il disposto di cui all'art. 3, comma 2, della L.R. 27/2016, esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 1, il valore medio del triennio anteriore al 2017 delle risorse di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, per gli enti territoriali compresi nel territorio della Regione, può essere integrato a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive, appositamente individuate con legge regionale, che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica;
- a tal fine, e per garantire una più ampia possibilità e flessibilità di riassorbimento del personale precario, la medesima disposizione normativa da ultimo citata stabilisce che gli enti locali, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, calcolano la spesa del personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalla Regione;

RICHIAMATO il comma 6° dell'art. 3 della L.R. 27/2016 ai sensi del quale "per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato, effettuate dai soggetti di cui al comma 10, lettere a) e d), con le procedure richiamate dal presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto dal medesimo comma 10 (nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015) e con le medesime modalità, parametrato in base ai soggetti assunti (...) e al cui onere la Regione farà fronte mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune";

DATO ATTO che:

- per effetto della riduzione alle dotazioni organiche delle province e città metropolitane imposte dall'art. 1, comma 421, della Legge di stabilità 2015 (L. 23.12.2014 n. 190) e del conseguente emergere di situazioni di esubero e/o soprannumerarietà la stessa legge, all'art. 1, comma 424, ha espressamente previsto che "Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alle data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità e che esclusivamente per tali finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e "gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario" stabilendo, contestualmente, che la sanzione della nullità per le assunzioni effettuate in violazione delle superiori prescrizioni;
- la deliberazione della Sez. Autonomie della Corte dei Conti n. 26/2015/QMIG che, confermando la lettura interpretativa offerta dalla predetta circolare ministeriale, ha espresso il principio di diritto secondo cui "gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'articolo 1, comma 424, della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale";
- la Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, con la Deliberazione n.119/20151PAR del 12 febbraio 2015, ha riconosciuto espressamente applicabili in Sicilia le

previsioni come contemplate nei commi da 421 a 425 della Legge di Stabilità 2015 considerate norme di coordinamento della finanza pubblica;

- l'art. 2 della L.R. 27/2016 prevede che: "1. La dotazione organica delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura corrispondente alla spesa del personale di ruolo al 31 dicembre 2015 ridotta complessivamente del 15 per cento. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina di cui al comma 2. 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 1 e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente, secondo le procedure previste all'articolo 1, commi 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, previo accordo con lo Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge n. 190/2014";
- per tale finalità, il successivo comma 22 dell'art. 3 della L.R. 27/2016 prevede che " I percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 sono avviati dopo la conclusione delle procedure previste dall'articolo 2 (...), previa verifica della sussistenza dei presupposti";
- che, pertanto, ai sensi della norma ultima richiamata i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 di cui all'art. 3 della L.R. 27/2016 potranno essere avviati dopo la conclusione delle procedure previste dall'art. 2 e cioè, dopo che verranno concretamente emanate le norme per la ricollocazione del personale eccedentario delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali ed in ogni caso, sempre previa verifica della sussistenza dei presupposti;

CONSIDERATO, pertanto, che ai sensi delle citate disposizioni normative e della vigente disciplina legislativa interpretata alla luce degli orientamenti espressi dalla Corte dei Conti (deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti) gli spazi assunzionali utilizzabili ai fini dell'avvio dei processi di stabilizzazione risultano quelli indicati nell'allegato "B";

DATO ATTO, altresì, che:

- il comune di Milazzo ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con deliberazione consiliare n. 101 dell'8 novembre 2016;
- con deliberazione della G. M. n. 193 del 1 novembre 2017 è stata rideterminata, in ossequio al disposto di cui all'art. 259, comma 7, del Tuel, la dotazione organica, suddivisa in posti occupati e posti vacanti, classificati per profilo e per categoria;
- detta dotazione organica è stata rideterminata nel numero di 218 posti - pari al limite massimo calcolato in base ai parametri dipendenti/popolazione fissati per gli enti della medesima fascia demografica del comune di Milazzo - tenuto conto della volontà espressa nella citata deliberazione di G.M. n. 193/2017, di procedere all'attivazione dei percorsi di stabilizzazione del personale precario in forza al Comune;
- in base al combinato disposto dei commi 1 e 7 dell'art. 243 del d.lgs. n. 267/00, gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del risanamento, "al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.";

RITENUTO, alla luce del quadro normativo suindicato e delle indicazioni operative fissate dalla circolare n. 3/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica, di disporre l'avvio delle procedure speciali transitorie di cui all'art. 20 del d.lgs. 75/2017 e di cui all'art. 3 della L.R. 27/2016 rivolte alla stabilizzazione, nel triennio 2018/2020, dei soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part-time e dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili in servizio presso il Comune di Milazzo;

DATO ATTO che l'approvazione della presente proposta deliberativa costituisce atto ricognitivo interno e manifestazione di indirizzo finalizzato alla definizione della programmazione assunzionale triennale, condizionata quest'ultima, in ogni caso, alla copertura integrale degli oneri connessi alle procedure di stabilizzazione da parte della Regione ed alla preventiva approvazione da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, presso il Ministero dell'interno;

RICHIAMATO l'art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 75/2017 ai sensi del quale " Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ";

PRESO ATTO che come precisato nel par. 3.2.6. della circolare anzi richiamata ove le amministrazioni intendano accedere alle procedure di reclutamento speciale a partire dal 2018, essendo in grado di indicare le professionalità da reclutare secondo risorse e fabbisogni, appare ragionevole che, al fine di garantire la continuità dei servizi, possano procedere alla proroga dei corrispondenti contratti in essere, nel rispetto dei limiti e dei requisiti di legge, anche prima di iniziare le suddette procedure e che la proroga o la durata dei relativi rapporti di lavoro essendo disposta in deroga alla disciplina del d.lgs. 81/2014 è consentita per tutti coloro che partecipano alle procedure dell'articolo 20, in quanto chiaramente destinatari di misura volta al superamento del precariato;

DATO ATTO che il quadro normativo regionale prevede la copertura finanziaria integrale dell'onere relativo alla proroga dei contratti in essere, nei limiti della spesa sostenuta nel 2015 per effetto del combinato disposto di cui all'art. 3, comma 11, della L.R. 27/2016 e della lettera a) del comma 10 del predetto articolo, acquisendo la stessa spesa carattere di neutralità per il bilancio dell'ente;

ATTESO che:

- ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 20, comma 4, del D. Lgs 75/2017, così come aggiunto dalla legge di bilancio 2018, approvata ed in corso di pubblicazione, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in deroga alle condizioni di cui al successivo comma 8, è subordinata, nei comuni in dissesto di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente alla copertura integrale degli oneri finanziari da parte della Regione;
- il comma 11 dell'art 3 della L.R. n. 27/2016 statuisce che "la proroga del termine di cui al comma 9 si applica anche ai comuni in dissesto (...)";
- con D.A. dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 426 del 20/12/2017 è stato approvato il piano di riparto programmatico delle somme iscritte nel bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2018, inerenti il Fondo straordinario di cui al comma 7 dell'art. 30 della L.R. n. 5/2014;
- non è stata varata la legge finanziaria regionale per il 2018 e risulta approvato dalla Giunta Regionale il disegno di legge avente ad oggetto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale, per la durata di 3 mesi;

RITENUTO, pertanto, in conformità alle direttive del Dipartimento - operata la ricognizione del personale potenzialmente interessato a tali procedure (all. A) tenuto conto della capacità assunzionale dell'Ente per le finalità di attuazione della speciale disciplina di reclutamento in parola (all. B) - di prorogare – stante il permanere del fabbisogno organizzativo e le esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati - i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere, nonché l'utilizzo delle 3 unità di LSU in forza al Comune, fino al 31 marzo 2018; ciò, in via

prudenziale, attesa l'assenza del bilancio regionale 2018 e l'impossibilità, conseguentemente, di acquisire le necessarie certezze – al di fuori del periodo di esercizio provvisorio in corso di autorizzazione – rispetto alla copertura finanziaria da parte della Regione, degli oneri derivanti dai percorsi di stabilizzazione che l'ente intende attuare sin dal 2018 e per il triennio 2018/2020, all'avvio dei quali è condizionata la proroga del personale precario;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali;

VISTA la L.R. n. 27/2016;

VISTA la L.R. n. 8/2017;

VISTO il D.Lgs. n. 75/2017;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella regione Sicilia;

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di disporre l'avvio, a partire dal 2018, delle procedure speciali transitorie di cui all'art. 20 del d.lgs. 75/2017 e di cui all'art. 3 della L.R. n. 27/2016 finalizzate alla stabilizzazione, mediante assunzione a tempo indeterminato, del personale precario e rivolte alla platea dei soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part time e dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili in servizio presso il Comune di Milazzo;
- di approvare l'elenco del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part time, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del d.lgs. 75/2017, destinatari del comma 2 di detto articolo e del personale impegnato in attività socialmente utili aventi i requisiti di cui all'art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013 (allegato "A"), attestandone l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1 della l.r. 5/2014 e s.m.i.;
- di dare atto che la capacità assunzionale dell'Ente per il periodo 2018/2020 per le finalità di attuazione della speciale disciplina di reclutamento in parola, risulta indicata nell'allegato "B" ;
- di stabilire, al fine dell'invarianza dei saldi finanziari, che ai sensi del comma 6° dell'art. 3 della L.R. 27/2016 le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato, verranno effettuate con le procedure di legge (selezione interamente riservata per titoli ed esami e, per il personale inquadrato nelle categorie A e B, per titoli e prova di idoneità) nei limiti - a legislazione vigente - della dotazione organica e del contributo riconosciuto dalla Regione in misura pari a quanto previsto dal comma 10 del citato art. 3 (ossia, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015) e per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili nei limiti del contributo di cui all'articolo 11, comma 5, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8;
- di prorogare, per l'effetto, fino al 31 marzo 2018, sussistendo il fabbisogno organizzativo e per assicurare la funzionalità dei servizi, ai sensi dell'art. 20, comma 8, del d.lgs. 75/2017 il rapporto di lavoro del personale in servizio presso questo Ente con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part time, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017, nonché l'utilizzo delle 3 unità di LSU in forza al Comune, così come individuati nell'allegato "A";

- di dare atto che la spesa inerente la proroga dei rapporti in essere trova copertura a valere sugli stanziamenti di spesa dell'esercizio 2018 per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 3, comma 11, della L.R. 27/2016 e della lettera a) del comma 10 del predetto articolo;
- di dare atto che l'approvazione della presente proposta deliberativa costituisce atto ricognitivo interno e manifestazione di indirizzo finalizzato alla definizione della programmazione assunzionale per il triennio 2018/2020;
- di dare atto che all'attivazione delle procedure di stabilizzazione potrà darsi seguito solo successivamente all'approvazione da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, del Programma triennale del fabbisogno per il triennio 2018/2020, la cui adozione è condizionata dall'avvenuta attestazione di copertura finanziaria consolidata da parte della Regione con riferimento alla normativa in narrativa richiamata e dall'osservanza da parte dell'ente, tra gli altri, dei seguenti obblighi previsti dalla legislazione vigente:
 - a) l'invio entro il 31 marzo della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (art. 1, comma 723, lett. e), L. 208/2015 e art. 1, c. 470, legge n. 232/2016, Circolari RGS 5/2016 e 17/2017);
 - b) il rispetto dei termini per l'approvazione degli strumenti finanziari (bilanci di previsione e consuntivi) (art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 a mente del quale “In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato (...), gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto”);
- demandare al Dirigente del Settore I ogni adempimento conseguente.
- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere.

Allegato "A"

| | Cognome e nome | Cat | Ore |
|----|---------------------------|-----|-----|
| 1 | Acacia Rosa Anna | C | 24 |
| 2 | Alioto Patrizia | B | 24 |
| 3 | Andaloro Anna Maria | C | 24 |
| 4 | Andaloro Giusi | C | 24 |
| 5 | Aricò Venera | B | 24 |
| 6 | Bartolotta Giuseppe | C | 24 |
| 7 | Basile Giovanna | C | 24 |
| 8 | Basile Maria Tindara | C | 24 |
| 9 | Brigandì Antonino | C | 24 |
| 10 | Briuglia Antonino | C | 24 |
| 11 | Broccio Nuccia Concettina | C | 24 |
| 12 | Bucceri Loredana | C | 24 |
| 13 | Bueti Domenica | D | 24 |
| 14 | Cafarelli Rosalia | C | 24 |
| 15 | Calascione Francesca | B | 24 |
| 16 | Calascione Stefana | C | 24 |
| 17 | Calcagno Maria | B | 24 |
| 18 | Calderone Concetta | B | 24 |
| 19 | Camarda Anna Grazia | C | 24 |
| 20 | Cambria Caterina | C | 24 |
| 21 | Cambria Maria Concetta | B | 24 |
| 22 | Cannistrà Beatrice | C | 24 |
| 23 | Cannistrà Elvira | C | 24 |
| 24 | Cannistrà Saveria | C | 24 |
| 25 | Capone Lauletta | C | 24 |
| 26 | Chiaramonte Maria | C | 24 |
| 27 | Cingolani Anna | C | 24 |
| 28 | Coccia Angelo | C | 24 |
| 29 | Codraro Angela | B | 24 |
| 30 | Conte Irene | C | 24 |
| 31 | Crisafulli Giuseppina | C | 24 |
| 32 | Crisafulli Rosanna | C | 24 |
| 33 | Cuccuru Alberto | C | 24 |
| 34 | Currò Grazia | C | 24 |
| 35 | Currò Maria | C | 24 |
| 36 | Cutugno Rosaria | C | 24 |
| 37 | D'Amico Giuseppe | C | 24 |
| 38 | D'Amico Crocifissa | C | 24 |
| 39 | Dante Rachele | D | 24 |

| | | | |
|----|--------------------------------|---|----|
| 40 | D'Arrigo Laura | C | 24 |
| 41 | De Gaetano Domenica | C | 24 |
| 42 | De Gaetano Nunziata | B | 24 |
| 43 | De Luca Silvia Patrizia | C | 24 |
| 44 | De Luca Tiziana | C | 24 |
| 45 | De Marco Grazia | C | 24 |
| 46 | Del Popolo Maria | B | 24 |
| 47 | Destro Concettina | B | 24 |
| 48 | Di Bella Stefana | C | 24 |
| 49 | Doddo Gianfranco | C | 24 |
| 50 | Dragà Carmelo | C | 24 |
| 51 | Falcone Giovanni | C | 24 |
| 52 | Feltrin Rosa Maria | C | 24 |
| 53 | Ferrara Nunzia | C | 24 |
| 54 | Fiammetta Antonella | C | 24 |
| 55 | Fiore Santa | C | 24 |
| 56 | Fleres Giuseppe 1968 | B | 24 |
| 57 | Forlì Rosa Alba | C | 24 |
| 58 | Formica Domenica | B | 24 |
| 59 | Formica Maria Daniela | C | 24 |
| 60 | Foti Fausta Francesca | C | 24 |
| 61 | Foti Giuseppe | C | 24 |
| 62 | Giambò Santi | C | 24 |
| 63 | Giannone Anna | B | 24 |
| 64 | Giorgianni Francesca 1965 | B | 24 |
| 65 | Giorgianni Francesca 1966 | B | 24 |
| 66 | Giorgianni Giacomina Francesca | C | 24 |
| 67 | Giorgianni Rosalba | C | 24 |
| 68 | Gitto Maria Francesca | C | 24 |
| 69 | Gitto Patrizia | B | 24 |
| 70 | Gulli Paolo | C | 24 |
| 71 | Iarrera Maria Grazia | B | 24 |
| 72 | Impallomeni Daniela | C | 24 |
| 73 | Irato Francesco | D | 24 |
| 74 | Italiano Concetta | C | 24 |
| 75 | Italiano Fortunata | C | 24 |
| 76 | La Malfa Antonino | C | 24 |
| 77 | La Malfa Daniela | C | 24 |
| 78 | La Malfa Maria Rosaria | C | 24 |
| 79 | La Malfa Stefano | C | 24 |
| 80 | La Spada Annunziata Lidia | C | 24 |
| 81 | La Verga Antonino | C | 24 |

| | | | |
|-----|----------------------------|----|----|
| 82 | Lo Presti Angela Anna | C | 24 |
| 83 | Lo Presti Rosario | C | 24 |
| 84 | Lombardo Monica | C | 24 |
| 85 | Lopes Silvia | C | 24 |
| 86 | Magliarditi Agata | C | 24 |
| 87 | Magliarditi Piero | C | 24 |
| 88 | Maio Antonina Laura | C | 24 |
| 89 | Maiorana Francesca | A | 24 |
| 90 | Marra Letterio | C | 24 |
| 91 | Mastroeni Italiano Angela | A | 24 |
| 92 | Mastroeni Italiano Rosanna | B | 24 |
| 93 | Mezzasalma Giuseppa | C | 24 |
| 94 | Micale Domenica | C | 24 |
| 95 | Mondo Raffaella | D | 24 |
| 96 | Morabito Santa | C | 24 |
| 97 | Nastasi Caterina | C | 24 |
| 98 | Nastasi Maria Concetta | C | 24 |
| 99 | Nicotra Cristina | C | 24 |
| 100 | Oliva Annalisa | C | 24 |
| 101 | Oliva Giuseppe | C | 24 |
| 102 | Oliva Maria Assunta | B | 24 |
| 103 | Otera Agata | C | 24 |
| 104 | Otera Natale | D3 | 24 |
| 105 | Patti Rosaria | B | 24 |
| 106 | Piazza Patrizia | C | 24 |
| 107 | Picciolo Giacomo | C | 24 |
| 108 | Picciolo Maria Luisa | C | 24 |
| 109 | Polito Giovanni | C | 24 |
| 110 | Puglia Angelo | C | 24 |
| 111 | Puliafico Giuseppe | C | 24 |
| 112 | Puma Francesco | B | 24 |
| 113 | Puma Salvatore | C | 24 |
| 114 | Raimodo Renzo | C | 24 |
| 115 | Rugulo Angela | C | 24 |
| 116 | Russo Concetta | C | 24 |
| 117 | Russo Maria Franca | B | 24 |
| 118 | Russo Santa | A | 24 |
| 119 | Ruvolo Rosaria | C | 24 |
| 120 | Salmeri Francesca | C | 24 |
| 121 | Saporita Salvatora | C | 24 |
| 122 | Saraò Laura | B | 24 |
| 123 | Scattareggia Rino | C | 24 |

| | | | |
|-----|----------------------------|----|----|
| 124 | Scauso Anna Maria | C | 24 |
| 125 | Scibilia Giuseppa | C | 24 |
| 126 | Scibilia Maria | A | 24 |
| 127 | Scredi Giuseppa | B | 24 |
| 128 | Sergente Antonino | C | 24 |
| 129 | Serraino Angela | B | 24 |
| 130 | Sgrò Maria Luisa | C | 24 |
| 131 | Sottile Domenica | B | 24 |
| 132 | Sottile Vincenza | C | 24 |
| 133 | Spinola Rosaria | B | 24 |
| 134 | Spoto Giuseppe | C | 24 |
| 135 | Stella Manuela Vincenza | B | 24 |
| 136 | Tomasello Francesca | C | 24 |
| 137 | Torre Tindara | C | 24 |
| 138 | Torre Vincenza | B | 24 |
| 139 | Trimboli Santo Francesco | C | 24 |
| 140 | Ullo Francesca | B | 24 |
| 141 | Ullo Rosaria | C | 24 |
| 142 | Zagami Giuseppe | C | 24 |
| 143 | Berenato Nunziata | C | 18 |
| 144 | Corselli Ivana | C | 18 |
| 145 | Currò Damiana | C | 18 |
| 146 | D'Amico Andrea | D3 | 18 |
| 147 | Giallombardo Rosario | C | 18 |
| 148 | Giuffrè Gianna Maria | C | 18 |
| 149 | Irato Salvatore | B | 18 |
| 150 | Lazzaro Gaetano | C | 18 |
| 151 | Maggio Sebastiana | D3 | 18 |
| 152 | Maiorana Maria Tindara | D | 18 |
| 153 | Mancini Saverio | C | 18 |
| 154 | Mundo Concetta | C | 18 |
| 155 | Parisi Angela | C | 18 |
| 156 | Porcino Antonino | C | 18 |
| 157 | Riggio Giacoma | C | 18 |
| 158 | Rondone Francesca | C | 18 |
| 159 | Russo Francesca | C | 18 |
| 160 | Saporita Vincenza | C | 18 |
| 161 | Scolaro Tindara Margherita | C | 18 |
| 162 | Terrinoni Alessandra | C | 18 |
| 163 | Tricamo Maria Rita | D3 | 18 |
| 164 | Vujovic Ljiljana | C | 18 |
| | | | |

| | Cognome e nome | cat | |
|---|---------------------|-----|-----|
| 1 | Codraro Carmela | A | LSU |
| 2 | Ragusa Tiziana | A | LSU |
| 3 | Trimboli Alessandro | B | LSU |

Allegato "B"

| Annualità | Risparmi da cessazione anno precedente | Percentuale utile | Spazi assunzionali |
|-----------|--|-------------------|---|
| 2015 | € 258.802,29 | 60%* | € 155.281,37 |
| 2016 | € 135.773,47 | 25%* | € 33.943,36 |
| 2017 | € 139.376,35 | 75%** | € 104.532,26 – <u>€ 59.548,99 (quota già utilizz.)</u> |
| 2018 | € 374.366,71 | 75%** | € 44.983,27 (residuo utilizzabile) € 280.775,03 |
| 2019 | € 234.802,3 | 100%*** | € 234.802,3 |
| 2020 | € 346.704,3 | 100%*** | € 346.704,3 |

* Il budget 2015 e 2016 (cessazioni 2014 e 2015) deve essere interamente destinato alle procedure di cui all'art. 1, comma 424 della L. 190/2014;

** La percentuale è applicata in ragione del fatto che, ai sensi dell'art. 1, c. 228, della L. n. 108/2015, come modificato dall'art. 22 del D.L. n. 50/2017, i dipendenti a tempo indeterminato ed in servizio presso l'ente risultano in numero inferiore al tetto massimo calcolato, per gli enti della fascia demografica di appartenenza del comune di Milazzo, in base al parametro dipendenti/popolazione di 1/146, statuito dal DM dell'Interno del 14/04/2017;

*** In assenza di modifiche si ritengono applicabili le percentuali assunzionali previste dal DL n. 90/2014, ovvero il 100% dei risparmi della spesa del personale cessato nell'anno precedente.

SPAZI ASSUNZIONALI NEL TRIENNIO 2018/2020.

- a) Importo spazi assunzionali da cessazioni complessivamente utilizzabile nel triennio 2018/2020 : € 1.096.489,64
- b) spazi 2015 e 2016 (cessazioni 2014 e 2015) da destinarsi interamente alle procedure di cui all'art. 1, comma 424 della L. 190/2014: € 189.224,73.
- c) Importo spazi assunzionali effettivamente utilizzabili nel triennio 2018/2020 (a - b) : € 907.264,9125
- d) Importo quota spazi assunzionali da cessazioni obbligatoriamente da destinare a reclutamento dall'esterno (50 % delle risorse effettivamente utilizzabili (c) ai sensi dell'art. 35, comma 3 bis, del D. Lgs 165/2001) : € 453.632,45
- e) valore medio del triennio anteriore al 2017 (2014/2016) delle risorse di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 (art. 20, comma 3, del D. Lgs 75/2016) : € 3.291.023,85
- f) risorse finanziarie aggiuntive ex art. 3, commi 6 e 10, lett. a) della L.R. 27/2016 : € 3.199.494,14

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO

(Art. 12 L.R. 23/12/2000, n. 30)

Si esprime parere *favorevole*

Milazzo, li *28/12/2017*

Il Responsabile del servizio e del procedimento

[Signature]
Il Dirigente

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

(Art.12 L.R.23/12/2000, n. 30)

Si esprime parere *Favorevole*

Milazzo, li *28/12/2017*

Il Responsabile del servizio e del procedimento

[Signature]
Il Dirigente

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

L'Assessore anziano

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 29.12.2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li 28/12/2017

Il Segretario Generale

| | |
|---|--|
| La presente deliberazione è copia conforme all'originale. | La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____ |
| Milazzo, li _____ | Milazzo, li _____ |
| Il Segretario Generale | Il Responsabile dell'U.O. |